



**ORGANISMO PAGATORE  
REGIONALE ARPEA**

***REGIME UNICO DI PAGAMENTO  
REG. CE 73/2009***

**Procedure per il Controllo Oggettivo  
Relativo alle Extra- Rese  
Polizze Assicurative  
Campagne 2013-2014**



## INDICE

|   |          |
|---|----------|
| <b>SOSTEGNO SPECIFICO ASSICURAZIONI</b>                                     | <b>3</b> |
| <b>1. PREMESSA</b>  | <b>3</b> |
| <b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI</b>   | <b>3</b> |
| <b>3. MODALITÀ GENERALI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO IN RELAZIONE ALLE RESE</b> | <b>4</b> |
| 3.1 Controlli per ammissibilità all'aiuto                                   | 4        |
| 3.2. Calcolo delle riduzioni  | 5        |
| <b>4. VERIFICA DELLE RESE MEDIE UNITARIE</b>                                | <b>6</b> |
| 4.1. Controllo amministrativo   | 6        |
| 4.2. Controlli oggettivi  | 6        |
| 4.3 Inammissibilità al contributo dovuto al controllo resa aziendale        | 6        |
| <b>5. METODO DI CALCOLO DELLA RESA EFFETTIVA</b>                            | <b>8</b> |
| 5.1. Quantita'  | 8        |
| 5.2 Superfici   | 8        |
| 5.3. Rese   | 9        |
| 5.3.1. Resa media annuale   | 9        |
| 5.3.2. Resa media triennale   | 9        |
| <b>6. ESITI</b>   | <b>9</b> |



## **SOSTEGNO SPECIFICO ASSICURAZIONI**

### **1. PREMESSA**

Con riferimento alla normativa elencata al paragrafo 2, il presente manuale illustra le modalità del controllo relative al controllo oggettivo extrarese sulla misura Assicurazioni artt 68 e 70 nell'ambito del Regime di Pagamento Unico ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 per le campagne 2013-2014.

### **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Decreto 31 gennaio 2013 n. 1934 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali relativo al piano assicurativo 2013
- Decreto 6 dicembre 2013 n. 24335 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali relativo al piano assicurativo 2014 e smi
- D.G.R. n.19-7049 del 27/01/2014 con oggetto piano assicurativo Agricolo 2014, trasmissione D.D. n.38 del 27/01/2014 di approvazione delle rese ai fini assicurativi
- D.D. n.38 del 27/01/2014 approvazione delle tabelle con rese dei prodotti agricoli nella Regione Piemonte ai fini della stipula di polizze assicurative agevolate di cui al D.lgs. 102/04 e relativo Piano assicurativo Nazionale, con validità per gli anni 2013 e 2014.
- Circolare ACIU 2013 806 del 16/07/13 – Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni. Modifiche ed integrazioni alla circolare prot. n. ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010 e prot. n. ACIU.2010.616 del 2 settembre 2010
- Circolare esplicativa n. 4662 dell'11 marzo 2013 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
- Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i. Interventi assicurativi ex ante Risorse nazionali anno 2013 e ulteriori chiarimenti
- Circolare ACIU.2013 806 del 18 luglio 2013 Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni. Modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010 e ACIU.2010.616 del 2 settembre 2010
- Circolare Aciu 637/2014 del 02/10/2014 Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni. Modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2013 806 del 18 luglio 2013 e ACIU.2014.58 del 31/01/2014



- La circolare Aciu.2013.715 “criteri selezione del campione 2013”
- la Circolare Prot.n.ACIU.471 del 11/07/2014 Domanda Unica- Sviluppo Rurale – Set-Aside Strutturale- Campagna 2014- Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità- criteri di selezione del campione 2014

### **3. MODALITÀ GENERALI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO IN RELAZIONE ALLE RESE**

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che stipulano polizze assicurative o aderiscono a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 Aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua.

Il comma 12, dell'art. 3 del Piano Assicurativo Agricolo 2013, in materia di determinazione dei valori assicurabili delle produzioni vegetali, ed in particolare delle rese unitarie massime assicurabili da considerare per il calcolo dei valori assicurati, ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza a quantificare dette produzioni medie unitarie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili per le polizze agevolate.

Inoltre, lo stesso comma sopra richiamato stabilisce che ai fini della determinazione dei valori assicurabili, il singolo produttore possa utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se è in grado di attestarla con opportuna documentazione fiscale e contabile aziendale.

#### **3.1 Controlli per ammissibilità all'aiuto**

La verifica di ammissibilità all'aiuto, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli dalla banca dati delle Assicurazioni Agricole Agevolate costituita nel SIAN a cura e con la responsabilità di Agea Coordinamento:

- 1) Che l'agricoltore abbia sottoscritto una polizza assicurativa o abbia aderito a polizze assicurative collettive aventi durata annuale;
- 2) Che la polizza copra i rischi contemplati dal piano assicurativo nazionale 2013;
- 3) Che la polizza relativa ai raccolti sia stata stipulata per la copertura di danni su coltivazioni diverse dai vigneti destinati alla produzione di uva da vino;
- 4) Che sia stata fornita una prova del pagamento del premio, ai sensi dell'art. 18(4) del reg. CE 1122/09;
- 5) Inoltre, è previsto un controllo automatico eseguito dal sistema informatico che prevede la segnalazione di un'anomalia sulla polizza assicurativa inserita qualora, dal raffronto tra la resa unitaria riportata nella polizza e la resa unitaria massima definita a livello



regionale/provinciale/comunale presente a sistema, emerge che la prima sia maggiore della seconda. Tale controllo è eseguito per ciascun prodotto presente nella polizza culturale caricata nella banca dati.

- a) Nel caso in cui non sia stata inserita nella banca dati dell'applicativo informatico la resa unitaria massima di riferimento territoriale per il prodotto assicurato, viene segnalata una specifica anomalia di assenza del medesimo riferimento territoriale di confronto sulla polizza assicurativa. In questo caso, verrà chiesto alla Regione, per il tramite del Ministero, di fornire il dato della resa mancante.
- b) Ai fini della determinazione dei valori assicurabili, è prevista la facoltà per il singolo produttore di utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia culturale **se è in grado di attestarla con opportuna documentazione fiscale e contabile aziendale**. Qualora il produttore rientri in questa casistica, deve presentare agli Organismi collettivi di difesa nel caso di polizze collettive, al CAA o all'Organismo pagatore nel caso di polizze singole, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite, apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta secondo il modello allegato alla circolare ACIU.2013.806.
- c) E' possibile provvedere a sanare eventuali anomalie relative all'autocertificazione nell'ambito dell'ordinaria procedura di correzione delle anomalie già operativa dalla campagna 2010. Decorso il termine definito annualmente da AGEA per il compimento di dette correzioni, non sarà più possibile risolvere eventuali anomalie;
- 6) Che la sottoscrizione delle polizze assicurative sia avvenuta, alternativamente, in forma collettiva o individuale; nel caso di assicurazioni sulle colture si prendono in considerazione anche le polizze stipulate per la copertura di danni su coltivazioni di vigneti destinati alla produzione di uva da vino.

Dal SIGC:

- 7) Che l'agricoltore sia titolare di un fascicolo aziendale;
- 8) Che le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione siano individuate nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale

### 3.2. Calcolo delle riduzioni

Le riduzioni da applicare a seguito delle risultanze dei controlli effettuati sulla congruenza delle rese al momento del pagamento devono essere applicate ad ogni singola polizza.

Successivamente, si procede alle riduzioni da comminare a seguito delle verifiche di congruenza rispetto alla consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

L'O.P. ARPEA, effettua poi dopo il pagamento, su un campione di agricoltori richiedenti il sostegno, controlli finalizzati ad accertare la coerenza delle informazioni relative al pagamento con quelle riportate nella documentazione fornita dai consorzi di difesa

Il campione viene selezionato applicando le regole per la campagna 2013 dalla circolare Aciu.2013.715 "criteri selezione del campione 2013" che riporta i criteri generali per i controlli di ammissibilità sul sostegno specifico per aiuti ai sensi dell'art. 68 del Reg. 73/2009 diversi da superfici e capi.



Per la campagna 2014 sulla base della circolare Aciu.2013.471 del 11/07/2014

Il campione è rappresentato dal 10% dei richiedenti il premio in applicazione dell'art. 46 (2) del reg. CE 1122/09.

I controlli oggettivi riguardanti l'ammissibilità del contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11 dm 29 luglio 2009) mirano alla verifica della congruenza della documentazione presentata a sostegno della richiesta di aiuto, mediante un controllo documentale da svolgere sul campione.

## **4. VERIFICA DELLE RESE MEDIE UNITARIE**

La verifica delle rese medie unitarie viene effettuata in due momenti:

- Durante l'ammissione a finanziamento su tutti i potenziali beneficiari richiedenti il premio;
- Durante il controllo dei soggetti sottoposti a controllo a campione;

### **4.1. Controllo amministrativo**

Prima del pagamento viene verificato per tutte le polizze, nell'ambito dei controlli amministrativi, la congruenza tra la resa unitaria riportata nella polizza e la resa unitaria massima definita a livello regionale.

Qualora emerga che la prima sia maggiore della seconda e non sia stata presentata l'apposita dichiarazione si procede per il caso di specie, al riproporzionamento della spesa ammessa OP sulla base della resa unitaria massima definita a livello regionale.

La formula applicata è

**CRR1 = coefficiente riduzione resa in controllo amministrativo**

$$\text{CRR1} = 1 - (\text{resa assicurata polizza} - \text{resa regionale}) / \text{resa regionale}$$

### **4.2. Controlli oggettivi**

**Per le polizze in extraresa, in sede di controllo oggettivo, ARPEA verifica che la resa media aziendale dichiarata dal produttore sia reale ed effettiva.**

La documentazione fiscale, contabile ed in generale ogni altra documentazione idonea a dimostrare che la resa media aziendale dichiarata dal produttore sia reale ed effettiva deve essere resa disponibile dal produttore stesso ed esaminata dall'Organismo pagatore.

### **4.3 Inammissibilità al contributo dovuto al controllo resa aziendale**

Nel caso in cui l'autocertificazione risulti presente nel sistema informativo (flag) ma la documentazione:



- **non venga fornita** a seguito della richiesta effettuata da ARPEA, la polizza oggetto di verifica sarà ritenuta completamente inammissibile.
  - fornita a seguito della richiesta effettuata dall'Organismo pagatore competente risulti **non idonea**,
- in entrambi i casi la polizza oggetto di verifica sarà ritenuta completamente inammissibile.

Arpea considera come non idonea la seguente documentazione relativa alle seguenti fattispecie:

- Dichiarazione di autoconsumo del prodotto assicurato poiché non è possibile provarla con opportuna documentazione contabile;
- Dichiarazione di reimpiego del prodotto in azienda poiché non è possibile provarla con opportuna documentazione contabile;
- Prova di circostanze che hanno portato alla distruzione della documentazione (es. furto, incendio) a meno che la circostanza eccezionale non si sia verificata dopo la presentazione dell'autocertificazione;
- Dichiarazioni di eventi calamitosi (anche riconosciuti da Deliberazioni della Giunta della Regione Piemonte che indicano l'elevata percentuale di danno e i comuni coinvolti per Provincia) poiché in questi casi occorre la produzione di 5 anni
- Fatture relative a solo ad un anno nel caso di aziende neocostituite (vengono invece riconosciuti i subentri quando è possibile riconoscere la continuità aziendale) per cui vengono forniti solamente uno/due anni di produzione: **solo in questo caso il riproporzionamento della spesa ammessa avverrà sulla base della Resa regionale;**
- Mancata coltivazione nel caso di un anno nel triennio occorre fornire il quinquennio (nel quinquennio occorre garantire un triennio) in sostanza occorre la valutazione sempre sui tre anni.
- Per quanto riguarda le mancate produzioni relative a fitopatie non verranno prese in considerazione autodichiarazioni di mancata produzione. Occorrerà fornire se più favorevoli le produzioni dei cinque anni precedenti
- Produzioni fuori/sottorete: poiché non è possibile dalla documentazione contabile desumere la provenienza del prodotto da impianti sotto o fuori rete le fatture fornite sono considerate derivanti da tutte le superfici aziendali e da tutti gli impianti.

Questo perchè in tutti i casi sopra descritti l'autocertificazione dell'extraresa ha dato origine al pagamento integrale del premio che però in caso di controllo non può essere provata causa mancanza di documentazione.

In questi casi, infatti, il produttore avrebbe potuto essere pagato riproporzionando la spesa ammessa OP sulla base della resa Regionale.



## 5. METODO DI CALCOLO DELLA RESA EFFETTIVA

Per il calcolo della resa effettiva vengono presi in considerazione gli elementi ai punti seguenti.

### 5.1. Quantita'

Le quantità indicate nelle fatture relative alle campagne presentate dall'agricoltore possono essere le precedenti tre oppure le precedenti cinque anni togliendo l'anno con produzione massima e produzione minima.

Nonostante per il pagamento la valutazione della resa assicurata è avvenuta per CUA/CODICE PRODOTTO/COMUNE la valutazione invece delle quantità non può che avvenire per CUA/CODICE PRODOTTO poiché nelle fatture i quantitativi non sono suddivisi per i Comuni di produzione. La valutazione è sempre una media della produzione a livello aziendale.

**Per questo motivo la media aziendale va confrontata con la resa Assicurata per prodotto/cua in modo che le due rese siano paragonabili.**

**Lo stesso prodotto a questo punto potrebbe coinvolgere polizze in extraresa e polizze sotto la resa Regionale**

Inoltre nella valutazione delle quantità del prodotto vengono conteggiate anche le quantità danneggiate prendendo in considerazione i **bollettini di danno** emessi dalle Compagnie assicurative.

### 5.2 Superfici

Per il calcolo della resa le superfici provengono dai fascicoli con le validazioni dei utilizzati per pagare la domanda unica, di tutti gli anni per cui è stata fornita anche la documentazione contabile. Vengono detratte le **superfici non produttive** causa impianti giovani.

La mancata produzione può essere autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 da parte del produttore.

Nell'autocertificazione occorre indicare: comune, foglio e mappale delle particelle non in piena produzione. L'autocertificazione dovrà indicare oltre le particelle anche l'anno di impianto, e le campagne su cui far valere la mancata produzione (le superfici verranno sottratte dal conteggio)

Occorre inoltre allegare all'autocertificazione le fatture di acquisto degli astoni/barbatelle. In quanto le autocertificazioni estratte per i controlli con allegate le fatture avranno un fattore di rischio inferiore

Per quanto riguarda le mancate produzioni relative a fitopatie non verranno prese in considerazione autodichiarazioni di mancate produzione. Occorrerà fornire se più favorevoli le produzioni dei cinque anni precedenti



## 5.3. Rese

### 5.3.1. Resa media annuale

Le rese media annuale derivano dal seguente rapporto:

$$\text{Resa anno} = \text{Quintali/ettari}$$

Vengono calcolate le rese dei diversi anni per cui è stata fornita la documentazione e per cui è stata verificata la superficie a fascicolo.

### 5.3.2. Resa media triennale

Viene calcolata la media triennale derivante dalle medie delle rese annuali

- Dei precedenti tre anni di produzione rispetto alla campagna
- Dei precedenti 5 anni di produzione togliendo l'anno con resa minore e l'anno con resa maggiore

## 6. ESITI

Gli esiti del controllo aggettivo si traducono in una comparazione di tre valori:

- Resa fissata a livello regionale;
- Resa Assicurata nel certificato
- Resa Calcolata triennale (resa aziendale)

Si evidenziano dalla comparazione delle rese ai punti precedenti tre possibili esiti:

- **Parzialmente positivo:** qualora dalla documentazione contabile prodotta emerga che la resa media aziendale sia inferiore alla resa assicurata ma comunque almeno pari alla resa regionale.

Arpea esegue un riproporzionamento della spesa ammessa OP sulla base della resa media risultante dalla documentazione prodotta dall'agricoltore. In base alla seguente formula:

**CRR2 = Coefficiente riduz. Resa controllo oggettivo**

**CRR2= 1-(resa polizza-resa media triennale)/resa media triennale**

- **Negativo:** qualora dalla documentazione contabile prodotta emerga che la resa media aziendale sia inferiore alla resa regionale. La polizza oggetto di verifica sarà ritenuta completamente inammissibile.
- **Positivo:** se la resa calcolata è maggiore sia della resa regionale che della media assicurata

